



8 APRILE 2026

L'emergenza climatica e le corti  
regionali dei diritti umani: una lettura  
comparata dell'opinione consultiva  
OC-32/25 della Corte interamericana e  
della giurisprudenza della Corte  
europea

di Raffaele Roberto Severino

Dottorando di ricerca in Diritto e management della sostenibilità  
Università degli Studi di Siena



# L'emergenza climatica e le corti regionali dei diritti umani: una lettura comparata dell'opinione consultiva OC-32/25 della Corte interamericana e della giurisprudenza della Corte europea\*

**di Raffaele Roberto Severino**

Dottorando di ricerca in Diritto e management della sostenibilità  
Università degli Studi di Siena

**Abstract [It]:** Il recente parere consultivo OC-32/25 della Corte interamericana dei diritti umani su emergenza climatica e diritti umani si distingue per la profonda attenzione prestata allo sviluppo sostenibile, alla giustizia climatica e alle implicazioni sociali dell'emergenza. La Corte europea dei diritti dell'uomo, invece, ha finora adottato un approccio più astratto rispetto alla sua omologa americana, con alcune debolezze nelle sue pronunce – l'incertezza su aspetti essenziali dell'obbligazione climatica degli Stati, il mancato riconoscimento della giurisdizione extraterritoriale, le incongruenze in fatto di standing – che, proprio alla luce dell'OC-32/25, appaiono ancora più evidenti. Alla luce di una lettura comparata, pare quindi auspicabile un'evoluzione della *climate litigation* europea e un ripensamento della giurisprudenza della Corte EDU, in modo da assicurare, anche nell'emergenza climatica, una piena tutela dei diritti umani garantiti dalla CEDU.

**Title:** The Climate Emergency and Regional Human Rights Courts: A Comparative Reading of the Inter-American Court's Advisory Opinion OC-32/25 and the Jurisprudence of the European Court

**Abstract [En]:** The recent Advisory Opinion AO-32/25 of the Inter-American Court of Human Rights on the climate emergency and human rights stands out for its deep attention to sustainable development, climate justice, and the social implications of the climate crisis. The European Court of Human Rights, on the contrary, has so far adopted a more abstract approach, with certain inconsistencies in its rulings—uncertainty regarding essential aspects of States' climate obligations, the failure to recognize extraterritorial jurisdiction, and inconsistencies concerning standing— which, especially in light of OC-32/25, appear even more evident. In light of a comparative analysis, it appears desirable to advance European climate litigation and to reconsider the case law of the European Court of Human Rights, in order to ensure full protection of the human rights guaranteed by the ECHR, even in the context of the climate emergency.

**Parole chiave:** Cambiamento climatico, Corte interamericana dei diritti umani, Corte europea dei diritti dell'uomo, Opinione consultiva OC-32/25, Giurisdizione extraterritoriale, Legittimazione e interesse ad agire

**Keywords:** Climate change, Inter-American Court of Human Rights, European Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-32/25, Extraterritorial Jurisdiction, Standing

**Sommario:** 1. Introduzione. 2. L'attenzione della Corte IDU per la giustizia climatica e l'approccio astratto della Corte EDU. 3. Sul contenuto dell'obbligazione climatica. 4. L'emergenza climatica e la giurisdizione extraterritoriale. 5. Ripensare lo *standing* nella *climate litigation*. 6. Brevi riflessioni conclusive: il parere consultivo OC-32/25 potrà contribuire a (ri-)orientare il contenzioso climatico globale ed europeo?

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

## 1. Introduzione

Il parere consultivo (o opinione consultiva) su *Emergenza climatica e diritti umani OC-32/25*<sup>1</sup> della Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDU), notificato il 3 luglio 2025, al termine di un procedimento caratterizzato da un'ampia partecipazione della società civile<sup>2</sup>, è gravido di suggestioni e innovazioni di grande rilievo, molte delle quali sono state già segnalate nei primi commenti<sup>3</sup>.

La pronuncia si muove nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza interamericana<sup>4</sup>. In diverse occasioni, i giudici di San José avevano già esplicitato l'impatto negativo della degradazione dell'ambiente e degli effetti del cambiamento climatico sul godimento effettivo dei diritti umani, a partire dal caso *Kawas Fernández c. Honduras*<sup>5</sup> e soprattutto con il parere consultivo OC-23/17<sup>6</sup>. Ora vi aggiungono ulteriori elementi, dal riconoscimento della Natura e delle sue componenti come soggetti di diritto<sup>7</sup>, alla qualificazione della proibizione di danni ambientali irreversibili come norma di *ius cogens*<sup>8</sup>, fino a giungere al riconoscimento di un diritto umano a un clima sano – inteso come diritto a un sistema climatico libero da interferenze antropogeniche pericolose – derivato dal diritto a un ambiente sano, ma autonomo<sup>9</sup>. Complessivamente, la Corte IDU traccia un quadro completo e dettagliato dei diversi profili e delle

---

<sup>1</sup> Corte IDU, OC-32/25, del 29 maggio 2025 (notificata il 3 luglio 2025) su *Emergencia Climática y Derechos Humanos*. L'opinione consultiva fa seguito alla richiesta di Cile e Colombia. Le questioni, come riformulate dalla Corte, vertono sul contenuto e la portata delle obbligazioni di rispettare, garantire e adottare le misure necessarie a rendere effettivi i diritti sostanziali e procedurali garantiti dalla Convenzione americana e dal Protocollo di San Salvador, nonché i diritti dei gruppi vulnerabili come minori, donne, popoli indigeni e comunità afrodiscendenti e contadine, in relazione all'emergenza climatica.

<sup>2</sup> Nel corso del procedimento sono state presentate 263 osservazioni scritte, da parte di 613 soggetti, tra Stati, istituzioni, privati e organizzazioni della società civile. Piuttosto contenuta, a ben guardare, risulta la partecipazione degli Stati. Dei 35 Stati membri dell'OSA, solo 8 (insieme a Vanuatu) hanno preso parte al procedimento contro i 23 intervenuti nel procedimento relativo all'opinione consultiva della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025.

<sup>3</sup> Si vedano i contributi al dibattito *Human Rights Protection in the Climate Emergency: The Inter-American Court of Human Rights' Advisory Opinion No. 32*, in *Verfassungsblog* e in particolare, per una prima ricognizione dei contenuti della pronuncia, A.M. TIGRE, M. BÖNNEMANN, K. SILVERMAN-ROATI, *A Blueprint for Rights-Based Climate Action*, *Ibid.*, 9 luglio 2025.

<sup>4</sup> E. FERRER MAC-GREGOR, *Impact of the Inter-American Jurisprudence on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights*, in A. VON BOGDANDY, F. PIOVESAN, E. FERRER MAC-GREGOR, M. MORALES ANTONIAZZI (a cura di), *The Impact of the Inter-American Human Rights System: Transformations on the Ground*, Oxford University Press, New York, 2024, pp. 217-236; I. A. GIMÉNEZ, *El cambio climático a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, *Colex*, La Coruña, 2024; L. C. LIMA, *Climate Change before the Inter-American Court of Human Rights*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, n. 1, 2025, pp. 1-27; G. FONTANELLA, *Le Corti regionali sovranazionali e la tutela multilivello dell'ambiente: Corte Europea dei diritti dell'Uomo e Corte Interamericana de Derechos Humanos alla prova dell'Antropocene*, in *DPCE Online*, n. Sp-2, 2025; S. BAGNI, *Alcuni caratteri peculiari del contenzioso climatico in America latina*, in *DPCE*, n. 4, 2024, pp. 997-1006; P. BRECCIA, *Cambiamenti climatici e diritti umani. La richiesta di parere di Cile e Colombia alla Corte interamericana dei diritti umani*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, n. 2, 2023, pp. 440-448; L. MARDIKIAN, *The Right to A Healthy Environment Before the Inter-American Court of Human Rights*, in *International and Comparative Law Quarterly*, n. 4, 2023, pp. 945-975; E. A. ESTRADA VARGAS, *The Inter-American Court of Human Rights' progressive interpretation of the right to a healthy environment*, in *Global Campus Human Rights Journal*, n. 8, 2024, pp. 1-12; F. CERULLI, *Antropocentrismo vs ecocentrismo nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2, 2023, pp. 259 ss.

<sup>5</sup> Corte IDU, *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*, 3 aprile 2009, §148.

<sup>6</sup> Corte IDU, OC-23/17 del 15 novembre 2017, §47.

<sup>7</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §§279 ss.

<sup>8</sup> *Ibid.*, §293.

<sup>9</sup> *Ibid.*, §300.

implicazioni del cambiamento climatico e costituisce una coraggiosa presa di posizione che per molti versi si distingue nettamente dalle altre pronunce nel panorama internazionale.

Il parere consultivo OC-32/25 è parte di un più ampio fenomeno che vede diverse giurisdizioni internazionali chiamate a pronunciarsi, in sede contenziosa o consultiva, sul cambiamento climatico. Ciò è segno di una crescente attenzione al problema e, allo stesso tempo, fonte di risposte non solo diversificate in ragione delle specificità dei sistemi giuridici in cui maturano, ma soprattutto improntate a visioni non sempre uniformi e a volte finanche profondamente diverse dei problemi posti dal cambiamento climatico e delle possibili soluzioni.

La Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) si è pronunciata per la prima volta in materia di cambiamento climatico il 9 aprile 2024, decidendo i tre *leading case* *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, *Duarte Agostino* e *Carême*<sup>10</sup>. Poco più tardi è intervenuto il parere consultivo del Tribunale internazionale del diritto

---

<sup>10</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz* e altri c. Svizzera, n. 53600/20; *Duarte Agostino* e altri c. Portogallo e 32 altri, n. 39371/20; *Carême* c. Francia, n. 7189/21. Tra gli innumerevoli contributi della dottrina italiana, si segnalano: M. CARDUCCI, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in *DPCE online*, n. 2, 2024, pp. 1415-1434.; G. GRASSO, A. STEVANATO, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti supreme e salute*, 2024, pp. 571-589.; R. PISILLO MAZZESCHI, *Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2, 2024, pp. 383-400.; R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, in *Gruppo Pisa*, n. 2, 2024, pp. 152-184; G. GRASSO, *La CEDU, le donne svizzere e il cambiamento climatico: la prospettiva del diritto costituzionale*, in S. CATALANO, G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 177-190; A. SCARCELLA, *La politica climatica della Svizzera viola i diritti umani - Parte I*, in *Ambiente e sviluppo*, n. 1, 2025, pp. 11-20; F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, n. 2, 2024, pp. 1457-1478; E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE Online*, n. 2, 2024, pp. 1397-1414; L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE Online*, n. 2, 2024, pp. 1493-1520; G. PALOMBINO, *Lo afferma (anche) la Corte europea dei diritti dell'uomo: la sfida climatica è una questione di diritti*, in *laCostituzione.info*, 12 aprile 2024; G. FONTANELLA, *Le Corti regionali sovranazionali e la tutela multilivello dell'ambiente: Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte Interamericana de Derechos Humanos alla prova dell'Antropocene*, in *DPCE Online*, n. Sp-2, 2024, pp. 401-422; F. GARELLI, *La sentenza "Klimaseniorinnen" della Corte EDU e l'approccio regressivo del Tribunale civile di Roma nel caso "Giudizio universale"*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025, pp. 144-171; G. VIVOLI, *Giustizia climatica: l'importanza dei meccanismi processuali e l'inizio di una nuova stagione del contenzioso nell'Unione Europea*, in *Ambientediritto.it*, n. 3, 2025, pp. 93-125. Più in generale, sul contenzioso climatico, M. CARDUCCI, *Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana*, in *Diritti comparati*, 8 marzo 2021; ID., *Climate Change and Legal Theory*, in G. PELLEGRINO e M. DI PAOLA (a cura di), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Springer, Cham, 2023, pp. 307-334; ID., *Le affinità "emissive". La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano*, in *Diritti comparati*, 11 luglio 2024; B. POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, pp. 271-318; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, E.S.I., Napoli, 2022, p. 185 ss.; ID., *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Mat. st. cult. giur.*, n. 1, 2024, pp. 95-116; M. MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione davanti al giudice amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2025; M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, E.S.I., Napoli, 2022; M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 506-537; E. D'ALESSANDRO, D. CASTAGNO (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Università di Torino, Torino, 2024; L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024; L. GALANTI, *Il contenzioso da cambiamento climatico tra questioni di legittimazione e di merito*, in P. LUCARELLI, A. SANTONI (a cura di), *Questione ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa*, Pacini, Pisa, 2024, pp. 269-282; M. GRAZIADEI, *Climate change litigations. Prospettive comparate sulle liti contro gli Stati per la*

del mare<sup>11</sup>. Del 23 luglio 2025 è invece il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia<sup>12</sup>. Infine, una richiesta per un parere consultivo è stata rivolta alla Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ed è tuttora pendente<sup>13</sup>.

Le tre decisioni della Corte EDU sottolineano il nesso esistente tra diritti umani e crisi climatica e, pur riguardando particolari casi contenziosi, contengono considerazioni di carattere generale in modo non dissimile da un parere consultivo.

Nella sentenza *KlimaSeniorinnen*, in particolare, la Corte EDU, apprezzabilmente, ha riconosciuto l'esistenza di un diritto degli individui, derivante dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), a una protezione effettiva dalle conseguenze negative del cambiamento climatico e della corrispettiva obbligazione di protezione a carico degli Stati<sup>14</sup>. La sentenza ha anche riaffermato con decisione l'importanza del controllo giurisdizionale da parte della Corte stessa e dei giudici nazionali<sup>15</sup> e ha affrontato in modo originale il tema dello status di vittima e dello *standing*, riconoscendo la legittimazione dell'associazione ricorrente<sup>16</sup>.

Le indicazioni della *Grande Chambre* nelle tre decisioni del 9 aprile 2024 hanno poi trovato ulteriore applicazione nelle pronunce successive della Corte<sup>17</sup>. Si è così delineato uno standard minimo di protezione climatica<sup>18</sup>, valevole per tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Nel nostro Paese, in particolare, questo potrebbe contribuire a rimuovere alcuni degli ostacoli che finora hanno impedito il successo delle iniziative giudiziarie a difesa del clima, imponendo finalmente ai giudici italiani di

---

*violazione di obbligazioni climatiche*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, E.S.I., Napoli, 2024, pp. 33-80; E. GUARNA ASSANTI, *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Franco Angeli, Milano, 2024; M. DELSIGNORE, *Le diverse possibili declinazioni del contenzioso climatico e suoi futuri sviluppi*, in S. CATALANO, G. LIGUGNANA (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 101-136.

<sup>11</sup> ITLOS, Advisory opinion, n. 31, 21 maggio 2024. Tra i commenti della dottrina italiana si vedano: G. TRIVI, *La mitigazione climatica dopo le decisioni CEDU e ITLOS*, in *laCostituzione.info*, 22 maggio 2024, e M. BENDENDI, L. SCHIANO, *Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico*, in *Osservatorio sul costituzionalismo ambientale*, DPCE Online, 2 luglio 2024.

<sup>12</sup> International Court of Justice, Advisory Opinion on Obligations of States in Respect of Climate Change, 23 luglio 2025.

<sup>13</sup> La richiesta è stata introdotta dall'Unione Panafricana degli Avvocati, il 2 maggio 2025.

<sup>14</sup> La ricostruzione dei giudici di Strasburgo si concentra sull'articolo 8 che – si afferma in un passaggio centrale della sentenza – «*must be seen as encompassing a right for individuals to effective protection by the State authorities from serious adverse effects of climate change on their life, health, well-being and quality of life*» (Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §519). Al contempo, si riconosce che anche l'articolo 2 può trovare applicazione in relazione al cambiamento climatico, sebbene non in modo incondizionato: «*The applicability of Article 2, however, cannot operate in abstracto in order to protect the population from any possible kind of environmental harm arising from climate change. In (...) order for Article 2 to apply in the context of an activity which is, by its very nature, capable of putting an individual's life at risk, there has to be a "real and imminent" risk to life*» (*Ibid.*, §511).

<sup>15</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §639.

<sup>16</sup> *Ibid.*, §§458 ss.

<sup>17</sup> Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, n. 14615/21, e *De Conto c. Italia e 32 altri*, n. 14620/21; Corte EDU, *Engels e altri c. Germania*, n. 46906/22, 28 agosto 2025; Corte EDU, *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia*, n. 34068/21, 25 ottobre 2025.

<sup>18</sup> L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, cit., p. 335.

riconoscere la propria giurisdizione e l'ammissibilità delle azioni promosse da associazioni che soddisfano i requisiti di legittimazione stabiliti dalla Corte EDU<sup>19</sup>.

Tuttavia, le decisioni dei giudici di Strasburgo mostrano delle profonde incongruenze, già segnalate in diversi pregevoli commenti, che ne limitano significativamente la portata e la stessa coerenza<sup>20</sup>.

Questo contributo vuole mettere a confronto il parere consultivo OC-32/25 e gli orientamenti sviluppati dalla Corte EDU, sottolineandone brevemente le differenze principali. La comparazione mostrerà come, alla luce degli svolgimenti della Corte interamericana nell'OC-32/25, i limiti della giurisprudenza della sua controparte europea in materia climatica risultano ancora più evidenti.

## 2. L'attenzione della Corte IDU per la giustizia climatica e l'approccio astratto della Corte EDU

Le due Corti regionali dei diritti umani, di fronte alla crisi climatica, adottano approcci sensibilmente diversi.

Dell'approccio della Corte interamericana, tre aspetti appaiono subito evidenti, già ad una prima lettura del nuovo parere consultivo.

Anzitutto, la Corte riconosce chiaramente che la crisi climatica costituisce un'emergenza (il sintagma *emergencia climática* ricorre ben 197 volte nel testo) e, non a caso, un'ampia parte del parere consultivo è dedicata ad una puntuale e dettagliata ricostruzione del fenomeno dell'emergenza climatica, delle cause del cambiamento climatico, dei suoi impatti sulle persone e sull'ambiente, degli strumenti giuridici adottati a livello internazionale per farvi fronte<sup>21</sup>. Ciò segna una prima differenza rispetto ad altre fonti internazionali, che fanno riferimento al cambiamento climatico con espressioni assai meno drastiche<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera: l'emergenza climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quali possibili conseguenze per il contenzioso climatico italiano?*, cit.; F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *federalismi.it*, n. 10, 2021, pp. 269-308; R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, 3 dicembre 2024; L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, cit.; F. GARELLI, *La sentenza "Klimaseniorinnen" della Corte EDU e l'approccio regressivo del Tribunale civile di Roma nel caso "Giudizio universale"*, cit.; G. VIVOLI, *Giustizia climatica: l'importanza dei meccanismi processuali e l'inizio di una nuova stagione del contenzioso nell'Unione Europea*, cit.

<sup>20</sup> Si vedano G. LETSAS, *The European Court's Legitimacy after Klimaseniorinnen*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, n. 5, 2024, pp. 444-453; C. HERI, *Mattering in the Anthropocene: the ECtHR's domesticating framing of climate change*, in *The International Journal of Human Rights*, 10 marzo 2025; K. SCHAYANI, *No Global Climate Justice from this Court*, in *Voelkerrechtsblog*, 15 aprile 2024; tutti più puntualmente citati *infra* nel testo. Per i contributi della dottrina italiana, si veda la nota 10.

<sup>21</sup> Corte IDU, OC-32/25, cit., §§42-216.

<sup>22</sup> Ciò è evidente in particolare con riguardo agli strumenti internazionali c.d. di *hard law*. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) riconosce nel suo *incipit* che il cambiamento del clima della Terra e i relativi effetti negativi costituiscono *a common concern of humankind*, ma il problema non viene mai rappresentato in termini di emergenza o urgenza, né di crisi; nell'Accordo di Parigi compare un solo riferimento all'*urgente minaccia dei cambiamenti climatici*. Non parla mai di *emergenza* nemmeno la risoluzione 77/276 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che pure impiega espressioni esplicite come *unprecedented challenge of civilizational proportions* o *profound alarm*.

Secondo la Corte interamericana, l'emergenza climatica, in particolare, impone agli Stati un dovere di diligenza rafforzata nell'adempimento dell'obbligazione di prevenzione. Lo standard della *debida diligencia reforzada*, usualmente impiegato in relazione alla protezione di soggetti particolarmente vulnerabili, assume così una valenza generale<sup>23</sup>.

L'accento posto sulla natura emergenziale della crisi climatica si completa poi con la profonda attenzione prestata alle implicazioni sociali e alle esigenze di equità e giustizia che ne derivano.

Partendo dalla constatazione di come la metà delle emissioni globali di CO<sub>2</sub> sono causate dal 10% più ricco della popolazione e che, di contro, la metà della popolazione è responsabile solo della metà delle emissioni globali<sup>24</sup>, la Corte riconosce che «*los impactos del cambio climático no son neutros ni automáticos*»<sup>25</sup> e che «*las personas que viven en la pobreza, que son quienes menos han contribuido a las emisiones, tienen la menor capacidad de reacción y serán los más perjudicados frente al cambio climático*»<sup>26</sup>.

Al contempo, si precisa che la vulnerabilità climatica non può essere ridotta alla mera dimensione economica e che invece deve essere valutata prendendo in considerazione molteplici fattori, incluso l'accesso ai diritti, la qualità della *governance* ambientale e la resilienza comunitaria<sup>27</sup>, quest'ultima intesa come capacità del sistema sociale e delle istituzioni di far fronte alle avversità e riorganizzarsi a seguito di avversità, in modo da migliorare le proprie funzioni, la propria struttura e la propria identità, proteggendo in particolare proprio i soggetti più vulnerabili<sup>28</sup>.

Quindi, attraverso un'analisi puntuale condotta alla luce del principio di uguaglianza e non discriminazione (anche questo annoverato tra le norme di *ius cogens* del diritto internazionale<sup>29</sup>), la Corte interamericana include tra le obbligazioni degli Stati nell'emergenza climatica la lotta alla povertà, intesa in senso multidimensionale<sup>30</sup>, e la necessità di una protezione differenziata dei soggetti vulnerabili, in una

---

<sup>23</sup> *Ex multis*, Corte IDU, *Caso Pueblo Indígena U'wa y sus miembros Vs. Colombia*, 4 luglio 2024.

<sup>24</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §61.

<sup>25</sup> *Ibid.*, §62.

<sup>26</sup> *Ibid.*, §100.

<sup>27</sup> *Ibid.*, §62.

<sup>28</sup> J. URIARTE ARCINIEGA, *La perspectiva comunitaria de la resiliencia*, in *Psicología Política*, n. 47, 2013, pp. 7-18. L'opinione consultiva OC-32/25 non dà una definizione di resilienza comunitaria. Invece, al §205, definisce la nozione di resilienza climatica come concetto chiave che esprime la aspirazione che i processi di azione climatica consentano di ridurre le perturbazioni derivanti dal cambiamento climatico e di potenziare le opportunità in vista dello sviluppo sostenibile. Nello specifico, definisce la resilienza come «*la capacidad de las personas, comunidades, sociedades y sistemas para prevenir y resistir, absorber, adaptarse, responder y recuperarse de forma positiva, eficiente y eficaz ante una amplia gama de riesgos, manteniendo un nivel aceptable de funcionamiento sin comprometer las perspectivas a largo plazo de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y bienestar para todas las personas*».

<sup>29</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §590.

<sup>30</sup> La Corte avverte che la vulnerabilità di persone ed ecosistemi è un fenomeno *multidimensional* e *dinámico*, caratterizzato dall'intersezione di diversi processi, storici e attuali, di emarginazione politica, economica e culturale (Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §195). La povertà, in senso multidimensionale, trascende la mera carenza di reddito, riflettendosi anche nella mancanza di accesso a beni e servizi essenziali per una vita dignitosa. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Indice di Povertà Multidimensionale misura tali privazioni sotto tre profili: salute, istruzione e standard di

prospettiva intersettoriale e aperta al riconoscimento di nuove situazioni di vulnerabilità che il cambiamento climatico potrebbe generare in futuro<sup>31</sup> (il dovere di diligenza rafforzata ritrova qui la sua sede abituale).

Il terzo aspetto dell'approccio adottato dalla Corte interamericana che si vuole sottolineare è, infine, il ripetuto richiamo allo sviluppo sostenibile. Nel parere consultivo OC-32/25 questo appare come l'unica via per assicurare la protezione dell'ambiente e la resilienza di fronte all'emergenza climatica e, al contempo, garantire l'effettività dei diritti umani nella loro dimensione intertemporale<sup>32</sup>. In questo senso, la Corte constata l'urgente necessità di rafforzare e coordinare l'azione climatica sia a livello interno sia internazionale, diretta al raggiungimento dello sviluppo sostenibile quale percorso per conseguire la tutela congiunta dei diritti umani e dell'ambiente<sup>33</sup>. Gli stessi obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile costituiscono – si avverte – una tabella di marcia volta a rispettare, proteggere e garantire tutti i diritti umani; e chiamata a fungere da quadro di coordinamento dell'azione statale, a livello interno e internazionale, per avanzare nella costruzione di una società globale più giusta, sostenibile e resiliente, capace di affrontare collettivamente le cause e le conseguenze del cambiamento climatico<sup>34</sup>.

Coerentemente con questa concezione, la costruzione di un sistema normativo orientato allo sviluppo sostenibile risulta essenziale per preservare le condizioni che sostengono la vita sul pianeta e garantire un ambiente degno e salutare indispensabile per la realizzazione dei diritti umani<sup>35</sup>.

Strettamente legato allo sviluppo sostenibile è il principio *in dubio pro natura* che, nell'OC-32/25, compare sotto la nuova formula *pro natura*<sup>36</sup>. Raccogliendo le indicazioni di certa dottrina e sulle tracce di alcuni

---

vita; attraverso indicatori quali la nutrizione, la mortalità infantile, gli anni di scolarizzazione, la frequenza scolastica e l'accesso a servizi di base come acqua potabile, servizi igienico-sanitari, elettricità e un'abitazione adeguata (*Ibid.*, §621).

<sup>31</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §§588-629.

<sup>32</sup> *Ibid.*, §§204-216, §§368-376.

<sup>33</sup> *Ibid.*, §213.

<sup>34</sup> *Ibid.*, §212.

<sup>35</sup> *Ibid.*, §281. Sempre in relazione allo sviluppo sostenibile, viene ulteriormente precisato che «[l]a emergencia climática es un fenómeno caracterizado por su complejidad. Para enfrentarlo eficazmente es necesario impulsar medidas destinadas a atender las circunstancias estructurales que condujeron a ella (...). En ese sentido, la principal obligación que se impone sobre los Estados para garantizar la vigencia progresiva de los derechos humanos amenazados y vulnerados por el cambio climático consiste en impulsar una transición enfocada en el desarrollo sostenible. (...) La determinación del camino para avanzar en este sentido corresponde a cada Estado y depende, por supuesto, de sus circunstancias particulares. Sin embargo, la Corte enfatiza que solo avanzando hacia ese objetivo se podrán proteger eficazmente los derechos humanos. Por ende, en el contexto de la emergencia climática, la existencia de una estrategia de desarrollo sostenible vertida en la normatividad interna del Estado y en sus políticas públicas es un deber de exigibilidad inmediata, sin perjuicio de que su perfeccionamiento y adaptación sean realizados paulatinamente. La adopción de medidas para cumplir con dicha estrategia, en cambio, es una obligación de desarrollo progresivo del derecho al ambiente sano». (*Ibid.*, §§369-372).

<sup>36</sup> *Ibid.*, §§ 216, 281, 315, 552. Sul nesso tra il principio *in dubio pro natura* e lo sviluppo sostenibile, N. BRYNER, *Aplicando el principio in dubio pro natura para la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental*, in *Congreso Interamericano de Derecho Ambiental* (Washington, Secretaría General de la Organización de Estados Americanos); F. LEÓN-JIMÉNEZ, *El pensamiento político verde*, in *Revista Internacional De Pensamiento Político*, n. 6, 2016, pp. 347–356; nella giurisprudenza interamericana, si veda l'opinione concorrente dei giudici RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE, EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT e RODRIGO MUDROVITSCH, in Corte IDU, *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*, 27 novembre 2023, §150.

precedenti giurisprudenziali<sup>37</sup>, la Corte IDU opera una trasformazione significativa, la cui portata innovativa è stata colta prontamente in alcuni interessanti commenti. Il principio in parola cessa di essere il tradizionale criterio ermeneutico da impiegarsi in caso di dubbi interpretativi (*in dubio*) e, di fronte all'emergenza climatica, diventa un nuovo canone epistemologico, basato sul riconoscimento, implicito ma chiarissimo, del primato delle leggi della natura sull'esistenza umana, con il quale devono armonizzarsi il principio *pro persona* e gli altri canoni di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto dell'ambiente<sup>38</sup>. In particolare, si insiste sulla necessità di integrare la tutela dei diritti umani e la protezione della natura, secondo un'interpretazione armonica dei principi *pro persona* e *pro natura*<sup>39</sup>. Proprio questa trasformazione, peraltro, ha anche il merito di scongiurare il rischio di riversare nel parere consultivo le ambiguità e le debolezze concettuali che la nozione di sviluppo sostenibile porta con sé, venendo spesso intesa in termini di mera compatibilità della tutela ambientale e climatica con lo sviluppo economico<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> P. ARAUJA AYALA, M. CARVALHO VICTOR COELHO, *Na dúvida em favor da natureza? Levantar a sério a Constituição Ecológica na época do Antropoceno*, in *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, n. 3, 2020, pp. 125-163. Sul presupposto che i sistemi giuridici devono rispettare i limiti della natura e le leggi della natura, gli Autori propongono una trasformazione del principio in esame che ne superi la tradizionale lettura restrittiva, come strumento da applicare in situazioni di dubbio, per riconoscerci un mandato generale di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche ambientali che favorisca – sempre e non solo *in dubio* – risposte in favore della natura, soprattutto quando siano presenti scenari di avvicinamento o di rottura dei limiti del pianeta. Nella dottrina costaricense, si veda M. PEÑA CHACÓN, *Interpretación expansiva en el Derecho Ambiental*, in *Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente*, 15 luglio 2024: «(...) a la hora de interpretar normas ambientales, todo operador jurídico debe tener siempre presente el principio in dubio pro natura, conforme al cual se deben evitar los riesgos, privilegiar los intereses colectivos generales sobre los particulares, favorecer la preservación del medio ambiente y, en caso de duda, debe preferirse la interpretación que en forma más amplia protege al ambiente. No solamente en la duda proteger la naturaleza, sino que como un postulado directo y fundamental». Nella giurisprudenza, Suprema Corte de Justicia de la Nación (Messico), sentencia del amparo en revisión 307/2016 del 14 dicembre 2018, §107; Sala Constitucional (Costa Rica), resolución n. 10951-2024.

<sup>38</sup> Quest'ultimo aspetto dell'OC-32/25 meriterebbe un'analisi più approfondita, qui impossibile. Per maggiori dettagli, si vedano gli interessanti commenti di M. PEÑA CHACÓN, *Del principio in dubio pro natura al principio pro natura: evolución progresiva en la justicia ambiental y climática interamericana*, in *AIDCA Actualidad Ambiental*, 12 agosto 2025, e di M. CARDUCCI, *Prima la natura. La svolta epistemologica nell'Opinione Consultiva n. 32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani*, in *Diritti Comparati*, 9 settembre 2025, che parla di subordinazione dei canoni di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto ambientale rispetto a un neoletto principio *pro natura*. Secondo quest'ultimo Autore, il *pro natura*, liberato dal dubbio soggettivo, si erge a regola oggettiva generale del comportamento umano, per vincolare decisioni, azioni, norme e giudizi al riconoscimento del primato della natura e alla prevenzione incondizionata del sistema climatico e dei suoi ecosistemi, secondo una logica che, all'*et-et* del bilanciamento solo umano, antepone il *più-meno* delle leggi biofisiche (*più* natura e *meno* alterazione antropogenica): quel *più-meno* che, a ben vedere, configura il fondamento stesso dell'evoluzione umana e della resilienza della specie (*ibid.*). Si veda anche la più ampia analisi di M. PENNASILICO, *Lo "sviluppo sostenibile" alla prova del contenzioso climatico: per una contro-narrazione "eco-antropo-centrica" dell'esperienza giuridica*, in *Ambientediritto.it*, n. 4, 2025, pp. 237-331, secondo cui l'OC-32/25 conferma la necessità di una visione "eco-antropo-centrica". Infine, tra l'ampia letteratura, anche italiana, sul principio *in dubio pro natura*, si segnala G. FONTANELLA, *Nuovi principi eco-giuridici per un diritto antropoceno*, in *DPCE Online*, 2, 2024, pp. 949-970, che propone la costituzionalizzazione del principio in parola, in luogo del riconoscimento di nuove soggettività come formula giuridica capace di collocare la natura al centro e alla base dell'edificio costituzionale, così riorientando il sistema dei diritti. Nella giurisprudenza interamericana, si veda l'opinione concorrente dei giudici RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE, EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT E RODRIGO MUDROVITSCH, in Corte IDU, *Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú*, cit., §§148 ss.

<sup>39</sup> Corte IDU, OC-32/25, cit., §§ 281, 315.

<sup>40</sup> Parla di «concetto ormai recessivo», M. PENNASILICO, *Lo "sviluppo sostenibile" alla prova del contenzioso climatico*, cit.

Questi temi, perlomeno molti di essi, non sono del tutto estranei alle pronunce della Corte EDU, ma vi restano relegati in secondo piano, se non in una posizione del tutto marginale.

I giudici di Strasburgo adottano un approccio astratto, che non tiene nella dovuta considerazione le implicazioni dell'emergenza climatica sul piano dell'equità e della giustizia, che meriterebbero maggiore attenzione proprio nel contesto europeo, dove sono situati Stati e imprese tra i maggiori responsabili delle emissioni climalteranti<sup>41</sup>.

L'approccio adottato dalla Corte EDU conduce alle debolezze concettuali delle sue decisioni: l'incertezza su aspetti essenziali dell'obbligazione climatica degli Stati, il mancato riconoscimento della giurisdizione extraterritoriale, le incongruenze in fatto di *standing*<sup>42</sup>. Tutto ciò finisce per negare ogni protezione dagli effetti negativi del cambiamento climatico proprio ai soggetti e alle aree geografiche più colpiti<sup>43</sup>, mettendo in discussione l'efficacia della CEDU nella tutela dei diritti umani nell'emergenza climatica e nella ricerca di una più equa distribuzione dei vantaggi e delle conseguenze negative derivanti dalle emissioni climalteranti<sup>44</sup>.

La Corte interamericana sembra invece restituire la giusta prospettiva. Il suo parere consultivo è la risposta, insieme audace e meditata, a un Global North che pretende di ignorare l'imprescindibile dimensione universale dell'emergenza climatica<sup>45</sup>.

### 3. Sul contenuto dell'obbligazione climatica

La differenza tra gli approcci adottati dalla Corte europea e da quella interamericana risulta evidente guardando alle considerazioni sviluppate dalle due giurisdizioni in merito alla definizione dei doveri degli Stati a fronte del cambiamento climatico.

Nel determinare il contenuto dell'obbligazione statale di protezione, la Corte EDU precisa nella sentenza *KlimaSeniorinnen* come questo comprenda la necessità di procedere alla determinazione del *carbon budget* residuo<sup>46</sup> e come il margine di apprezzamento degli Stati debba valutarsi in modo differenziato: «*The*

---

<sup>41</sup> Ad esempio, l'Unione europea nel 2023 è stata il quarto maggiore emettitore di gas a effetto serra al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e India, contribuendo per il 6% alle emissioni globali (dati consultabili sul sito [EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research](#)). Diverse imprese europee figurano tra le c.d. *carbon majors* (si veda il database [CarbonMajors](#) citato dalla Corte IDU nell'OC-32/25).

<sup>42</sup> A. ROCHA, *States' Extraterritorial Jurisdiction for Climate-Related Impacts*, in *Verfassungsblog*, 12 aprile 2024; C. HERI, *On the Duarte Agostinho Decision*, in *Verfassungsblog*, 15 aprile 2024; P. ABEL, *Mixed Signals for Domestic Climate Law*, in *Verfassungsblog*, 17 aprile 2024; E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU*, *cit.*; C. GENTILE, *Giurisdizione extraterritoriale e status di vittima nella triade climatica della Corte di Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2024, pp. 748-751.

<sup>43</sup> K. SCHAYANI, *No Global Climate Justice from this Court*, *cit.*

<sup>44</sup> L. RAIBLE, *States' Extraterritorial Jurisdiction in Relation to ghg Emissions After Duarte Agostinho v Portugal*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2025, pp. 1-19.

<sup>45</sup> J. AUZ, *The Inter-American Court of Human Rights' Advisory Opinion on the Climate Emergency: A Global South Contribution to Climate Governance*, in *EJIL:Talk!*, 18 luglio 2025.

<sup>46</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, *cit.*, §573.

*margin of appreciation to be afforded to States is reduced as regards the setting of the requisite aims and objectives, whereas in respect of the choice of means to pursue those aims and objectives it remains wide*<sup>47</sup>. Tutto ciò si accompagna all'affermazione dell'imprescindibile ruolo della Corte stessa e dei giudici nazionali nella verifica del rispetto da parte degli Stati dell'obbligazione climatica, sgombrando il campo dalle tesi che, in base ad una distorta visione della legittimazione democratica e della separazione dei poteri, sostengono l'insindacabilità delle politiche climatiche<sup>48</sup>.

Nondimeno, il quadro tracciato dai giudici di Strasburgo appare piuttosto modesto se raffrontato all'OC-32/25. Il margine di apprezzamento degli Stati viene ricostruito dalla Corte EDU in termini di bilanciamento tra interessi contrapposti<sup>49</sup>, mentre la Corte interamericana, ispirandosi, come si è visto, al principio *pro natura* e ponendo la natura stessa al centro del sistema di tutela dei diritti umani, sembra superare la logica tradizionale del bilanciamento. Inoltre, la sentenza *KlimaSeniorinnen* manca di chiarire alcuni aspetti essenziali<sup>50</sup>.

La Corte EDU non precisa quale deve essere, in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU, il limite massimo all'aumento di temperatura, se il limite di 1,5° C o uno qualunque dei due target fissati nell'Accordo di Parigi<sup>51</sup>. Inoltre, evita ogni riferimento alla quota equa, nonostante i ripetuti richiami delle parti, nel corso del procedimento, alla nozione di *fair share*<sup>52</sup>. Rimane quindi incerto quale debba essere il contributo equo di ciascuno Stato all'obbligazione di mitigazione.

L'indeterminatezza della quota di riduzione dei gas serra esigibile da ciascuno Stato, riconducibile secondo una lettura approssimativa allo stesso Accordo di Parigi e alla strategia *bottom-up* che lo ispira<sup>53</sup>, si trasferisce così nel sistema convenzionale europeo di tutela dei diritti umani, minandone l'effettività,

<sup>47</sup> *Ibid.*, §549.

<sup>48</sup> *Ibid.*, §§412, 631. Per una panoramica sul principio della separazione dei poteri nel contenzioso climatico, si rinvia a C. ECKES, J. NEDEVSKA, J. SETZER, *Separation of Powers*, in M. WEWERINKE-SINGH, S. MEAD (a cura di), *The Cambridge Handbook on Climate Litigation*, Cambridge University press, Cambridge, 2025, pp. 145-170.

<sup>49</sup> Pur accordando alla protezione del clima un peso considerevole. Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §542. Così anche Corte EDU, *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, cit., §316. R. BIFULCO, *Emergenza e considerable weight: il cambiamento climatico nella sentenza KlimaSeniorinnen*, in *lecostituzionaliste.it*, 20 giugno 2024.

<sup>50</sup> V. GURASH, *A Fresh Look at Margin of Appreciation Through Climate Cases*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2025, pp. 1-31.

<sup>51</sup> In un breve passaggio, tuttavia, si insiste sul limite di 1,5 gradi (Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §436). Così anche Corte EDU, *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, cit., §298. Sul tema si veda P. GANESAN, *ECtHR and itlos on Climate Change: A Common Approach to Climate Treaties?*, in *Climate Rights Blog*, 11 giugno 2024.

<sup>52</sup> S. HUMPHREYS, *A Swiss human rights budget?*, in *EJIL:Talk!*, 12 aprile 2024.

<sup>53</sup> In realtà l'accordo di Parigi contiene precisi elementi normativi che si impongono agli Stati nella definizione delle NDC e che dovrebbero anche guidare il giudice nell'interpretazione degli altri strumenti internazionali, compresa la CEDU, quando applicati al cambiamento climatico. Così C. VOIGT, *The Power of the Paris Agreement in International Climate Litigation*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, n. 2, 2023, pp. 237-249.

mentre sarebbe necessario, all'opposto, valutare gli obiettivi di mitigazione in modo coerente con la vincolatività propria degli obblighi di protezione imposti dalla CEDU<sup>54</sup>.

Nemmeno la Corte interamericana procede a una quantificazione esplicita della contribuzione individuale di ciascuno Stato. Ma l'attenzione prestata ai temi dell'*equity* e della giustizia climatica si riflette chiaramente sull'obbligazione di definire un obiettivo adeguato di mitigazione, il cui contenuto deve essere determinato in applicazione dei principi di equità e delle responsabilità comuni ma differenziate. Così l'OC-32/25 non manca di precisare che l'obiettivo di mitigazione a carico di ciascuno Stato dovrà stabilirsi, oltre che secondo la migliore scienza disponibile, tenendo conto della sua contribuzione attuale e storica al cambio climatico, delle risorse di cui dispone e delle condizioni in cui si trova, quali, «*entre otras, aquellas relacionadas con el tamaño de la población del Estado, la desigualdad en la distribución del ingreso y las necesidades básicas insatisfechas*»<sup>55</sup>.

Quanto al limite di 1.5°C all'aumento della temperatura, i giudici di San José avvertono che esso non elimina il rischio che pesa su milioni di persone. Di conseguenza, nella determinazione degli obiettivi di mitigazione degli Stati, deve essere considerato non come il traguardo finale, ma solamente come un punto di partenza minimo<sup>56</sup>.

#### 4. L'emergenza climatica e la giurisdizione extraterritoriale

La Corte interamericana già nell'OC-23/17 aveva accolto la tesi della giurisdizione extraterritoriale degli Stati con riguardo al danno ambientale transfrontaliero: «*los Estados pueden ser responsables por los daños significativos que se ocasionen a las personas fuera de sus fronteras por actividades originadas en su territorio o bajo su autoridad o control efectivo*»<sup>57</sup>.

La OC-32/25 precisa che il danno climatico – inteso come il danno ambientale che colpisce il sistema climatico – è per definizione un «*daño transfronterizo dado que no se mantiene dentro del territorio del Estado que contribuyó a su producción, sino que, necesariamente, va más allá de sus fronteras*»<sup>58</sup>. Di conseguenza, le (vittime di)

---

<sup>54</sup> G. LISTON, *Enhancing the efficacy of climate change litigation: how to resolve the 'fair share question' in the context of international human rights law*, in *Cambridge International Law Journal*, n. 2, pp. 241-263, osserva: «*To allow States the latitude which the Paris Agreement affords when determining their fair share of the required global mitigation effort to colour the understanding of these particular obligations would involve diluting the free-standing ECHR obligation to prevent harm from climate change by absorbing into the Convention the weaknesses of the Paris Agreement's bottom-up approach. It would equally render the right to live in an environment where climate change has not exceeded the 1.5°C target 'theoretical and illusory'. Instead, a harmonious interpretation of the Paris Agreement and these ECHR obligations, which is consistent with the latter's object of protecting individual human beings, must be found.*»

<sup>55</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §330.

<sup>56</sup> *Ibid.*, §326.

<sup>57</sup> Corte IDU, OC-23/17 del 15 novembre 2017, §103.

<sup>58</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §295.

violazioni dei diritti convenzionali derivate dal danno climatico ricadono sotto la giurisdizione dello Stato che ha causato o ha contribuito a causare il danno<sup>59</sup>.

Diversamente, la Corte EDU nella decisione *Duarte Agostinho* rigetta fermamente la tesi della giurisdizione extraterritoriale<sup>60</sup>, aggiungendo un nuovo elemento di criticità a una giurisprudenza in materia di extraterritorialità già ampiamente criticata dalla dottrina internazionalista<sup>61</sup>.

La netta chiusura della *Grande Chambre* ha poi trovato conferma nelle recenti decisioni con cui la prima sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi *Uricchio* e *De Conto* promossi già nel 2021 da due cittadine italiane e costruiti sul modello del caso *Duarte*<sup>62</sup>.

Le tre decisioni ora citate sembrano rievocare diverse precedenti pronunce della Corte di Strasburgo in materia di operazioni militari e di immigrazione che ugualmente negano la giurisdizione extraterritoriale degli Stati o la ammettono, eccezionalmente, al ricorrere di particolari condizioni<sup>63</sup>: tutte concorrono a circoscrivere rigidamente lo spazio di tutela dei diritti umani e, così facendo, lasciano trasparire una precisa strategia che favorisce, più o meno consapevolmente, interessi politici ed economici, rinunciando a una più ampia protezione dei diritti. Tutto ciò risulta particolarmente evidente proprio in materia di cambiamento climatico, data la natura intrinsecamente globale del problema nonché, ancora una volta, grazie al raffronto con le conclusioni di segno opposto a cui giunge la Corte interamericana.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, §296.

<sup>60</sup> Corte EDU, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri*, cit., §§195 ss.

<sup>61</sup> La giurisprudenza della Corte EDU in materia di giurisdizione extraterritoriale sarebbe, secondo M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2011, «*the most problematic, suffering from rampant casuistry and conceptual chaos. It is a jurisprudence of (at times quite unprincipled) compromise*». Secondo R. LAWSON, *Oasis or Mirage? Extraterritorial Positive Obligations*, in *Völkerrechtsblog*, 30 maggio 2024, sarebbe «*a notorious source of confusion*». Parla di «*patchwork case-law*» il giudice G. BONELLO nella sua opinione concorrente in Corte EDU, *Al-Skeini et al. c. Regno Unito*, n. 55721/07, 7 luglio 2011. L'ultima espressione è ripresa dal giudice P. PINTO DE ALBUQUERQUE nella sua opinione dissidente in Corte EDU, *Georgia c. Russia II*, n. 38263/08, 29 gennaio 2021 (*infra*, nel testo). Tra i contributi della dottrina italiana, S. VEZZANI, *Considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale ai sensi dei trattati sui diritti umani*, in *Rivista Diritto Internazionale*, n. 4, 2018, pp. 1086-1135; P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Giappichelli, Torino, 2003; A. MUCCIONE, *Obbligo di non refoulement e richieste di visti umanitari nel sistema della CEDU*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 105-117; A. SCHIAVELLO, M. STARITA, M.N. e altri c. Belgio: qualche osservazione dissenziente, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3, 2021, pp. 555-574; C. DANISI, *Delving into Extraterritorial Jurisdiction in the European Court of Human Rights' Decision on Humanitarian Visas*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2020, p. 285 ss.; A. E. BASILICO, Giurisdizione "prevalentemente territoriale" e universalità dei diritti: note a partire da una sentenza della supreme court inglese, in *Rivista AIC*, n. 3, 2011, pp. 1-23; A. SARDU, *L'evoluzione del concetto di giurisdizione extraterritoriale nel contenzioso climatico internazionale basato sui diritti umani*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2023, pp. 121-135.

<sup>62</sup> Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, n. 14615/21, e *De Conto c. Italia e 32 altri*, n. 14620/21. Cfr. R.R. SEVERINO, *Il contenzioso climatico torna davanti la Corte europea dei diritti dell'uomo con i ricorsi Uricchio e De Conto: un'occasione mancata*, in *Ambienteditto.it*, n. 3, 2025, pp. 321-325.

<sup>63</sup> Il riferimento è alla nota sentenza *Banković e altri c. Belgio e altri*, di cui si dirà *infra* nel testo, e ad alcune successive pronunce che con molta fatica tentano di allinearsi allo scomodo precedente o di discostarsene. Si veda poi, ad esempio, la sentenza *H.F. e altri c. Francia*, citata, non per nulla, in *Duarte*, nella quale la Corte nega la giurisdizione in relazione all'art. 3 della Convenzione, riconoscendola unicamente in relazione all'art. 3 §2 del Protocollo n. 4, peraltro insistendo su un'interpretazione restrittiva di quest'ultima disposizione. In materia di immigrazione, *M.N. e altri c. Belgio*, anch'essa più volte citata in *Duarte*.

Negare la tesi della giurisdizione extraterritoriale e limitare la responsabilità degli Stati per le violazioni dei diritti umani nei confronti delle sole “vittime territoriali” porta a trascurare la dimensione globale dell'emergenza climatica e le relative implicazioni in termini di equità e giustizia.

Secondo un'attenta analisi, la Corte EDU, circoscrivendo la tutela dei diritti convenzionali nei confronti delle sole “vittime territoriali” ed escludendo chiunque altro, compie un'operazione di *abstraction* e *domestication*<sup>64</sup>, trasformando l'emergenza climatica globale in un mero problema nazionale, col risultato che le rilevanti decisioni politiche possono assumersi sulla base dei soli interessi politici ed economici interni, senza tener conto delle esigenze di equità avvertite a livello globale, e trascurando che la maggior parte della popolazione mondiale – sebbene sia colpita dalle emissioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, così come dalle ricadute dei loro investimenti all'estero e delle loro scelte nelle negoziazioni internazionali – non potrà presentare un ricorso a Strasburgo.

In altri termini, la decisione del caso *Duarte Agostinho* sembra riproporre surrettiziamente la tesi, già infelicemente sperimentata nella sentenza *Banković*, dell'esistenza di un *espace juridique* europeo entro il quale circoscrivere le violazioni rilevanti, negando ogni tutela oltre il rigido orizzonte tracciato dalla Corte<sup>65</sup>. Anzi, in *Duarte*, l'esito della decisione è forse ancor più paradossale. Alcuni interventori suggerivano un compromesso: estendere la giurisdizione in senso extraterritoriale, non indistintamente, ma limitatamente allo spazio giuridico della Convenzione<sup>66</sup>. Anche questa soluzione viene esclusa però dalla Corte e viene esclusa proprio perché si riconosce che una tale limitazione risulterebbe ingiustificata, data la natura globale del cambiamento climatico<sup>67</sup>.

Negli ultimi anni, la tesi dell'extraterritorialità degli obblighi degli Stati, in relazione al cambiamento climatico, è venuta all'attenzione di numerosi organi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali internazionali<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> C. HERI, *Mattering in the Anthropocene: the ECtHR's domesticating framing of climate change*, cit., che osserva: «While *KlimaSeniorinnen* legitimised the use of a rights-based framing for climate change and the related impacts, making it a watershed moment for rights-based climate litigation, the predominant framing used, understood here as one of 'domestication', limited the kinds of harms and victims that fall within the frame of ECHR rights. This framing is not only present in *KlimaSeniorinnen*, but becomes particularly apparent when *KlimaSeniorinnen* is read alongside one of the two inadmissibility decisions that accompanied it: *Duarte Agostinho and Others v. 33 Member States*. The Court's 'domesticating' framing, it is argued here, sees climate change as an issue (i) to be resolved through domestic decision-making centred (ii) around the rights, experiences and preferences of those present in the jurisdiction concerned, in a way that (iii) falsely presumes equal stakes of all States and rights-holders in combatting climate change. This relies on abstractions that negate global and local inequities around climate change's causes and impacts, as well as around adaptive capacity. In doing so, this framing means that certain types of harms and lives are found to 'matter' to human rights law, and accordingly merit consideration and protection, while others do not».

<sup>65</sup> Corte EDU, *Banković et al. c. Belgio et al.*, n. 52207/99, §80.

<sup>66</sup> Corte EDU, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri*, cit., §§145 e 148.

<sup>67</sup> *Ibid.*, §206. C. HERI, *Climate Change's Bankovic Moment? Understanding the European Court of Human Rights' Duarte Agostinho decision*, in *European Law Review*, n. 4, pp. 408-419.

<sup>68</sup> Oltre al Tribunale per il diritto del mare, al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla Corte interazionale di giustizia, di cui si dirà nel testo, si vedano: UN Human Rights Committee, *General Comment 36, Article 6: Right to life*, CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019, §22; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Climate change and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 31 ottobre 2018, §5; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW Committee), Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'esame della comunicazione individuale *Sacchi et al. c. Argentina et al.*, ha fatto proprie le considerazioni della Corte IDU nell'OC-23/17<sup>69</sup>.

Più di recente, il Tribunale internazionale del diritto del mare, nel suo parere consultivo del 21 maggio 2025, sebbene non si pronuncerà direttamente sui diritti umani e la loro applicabilità nel contesto del cambiamento climatico, riconosce la portata extraterritoriale delle obbligazioni derivanti dell'art. 194.2 della UNCLOS, facilitato in questo dalla chiara formulazione della norma convenzionale<sup>70</sup>.

Sul fronte interno, la possibilità di un'interpretazione della nozione di giurisdizione tale da ricomprendere le ricadute extraterritoriali delle emissioni affiora nella decisione del caso *Neubauer*, nella quale il *Bundesverfassungsgericht*, pur non ritenendo di doversi pronunciare sul punto, chiarisce che è in principio concepibile che il rispetto dei diritti fondamentali imponga di agire contro gli effetti del cambiamento climatico anche nei confronti dei ricorrenti residenti all'estero<sup>71</sup>.

Pare quindi concretizzarsi il rischio di un isolamento della Corte EDU paventato dal giudice Pinto de Albuquerque, nel diverso contesto del diritto dei conflitti armati: «*case-law on extraterritorial jurisdiction are not only promoting fragmentation in international law, but also pushing the Court to an extremely isolated position worldwide and thus discrediting its role as a human rights guarantor in Europe*»<sup>72</sup>.

---

CRC Committee, and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *Joint Statement on Human Rights and Climate Change*, 16 settembre 2019.

<sup>69</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *C. Sacchi et al. c. Argentina*, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019, 22 settembre 2021.

<sup>70</sup> ITLOS, Advisory opinion, n. 31, *cit.*, §§244 ss.

<sup>71</sup> Secondo il Primo Senato del BVerfG, sembra potersi ammettere, in linea di principio, un'obbligazione di protezione in capo alla Germania nei confronti dei ricorrenti residenti in Bangladesh e in Nepal (BVerfG, 1 BvR 2656/18; 1 BvR 78/20; 1 BvR 96/20; 1 BvR 288/20, 24 marzo 2021, §§174-175) sebbene limitata nel suo contenuto (*Ibid.*, §§178 ss.). Allo stesso tempo, viene precisato che la Legge fondamentale non restringe il rispetto dei diritti fondamentali al solo territorio tedesco, bensì impone allo Stato un assoggettamento onnicomprensivo (*eine umfassende Bindung*). L. J. KOTZÉ, *Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?*, in *German Law Journal*, n. 22, 2021, pp. 1423–1444; M. PIGNATARO, *Il giudice costituzionale tedesco parla al futuro. La protezione del clima e la sua dimensione internazionale come limite alla discrezionalità legislativa*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2021, pp. 694-697; E. BUONO, *Il ricorso diretto di costituzionalità come strumento di democrazia climatica*, in *DPCE Online*, n. Sp-1, 2025, pp. 385-400; C. GENTILE, *Climate litigation ed extraterritorialità dei diritti*, in *federalismi.it*, n. 5, 2023, pp. 1-26. In Francia, con la decisione n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, il *Conseil Constitutionnel* ha riconosciuto l'opportunità di tener conto, nel bilanciamento tra gli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute e la libertà di impresa, degli effetti che le attività esercitate all'interno del territorio nazionale possono avere sull'ambiente all'estero. Sul tema sono intervenute anche le sez. un. della Cassazione italiana con l'ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025, sulla quale si veda più oltre, nel testo e alla nota 98.

<sup>72</sup> Precisamente, nella sua opinione dissidente in Corte EDU, *Georgia c. Russia II*, *cit.*, il giudice Pinto de Albuquerque faceva riferimento alla giurisprudenza in materia di giurisdizione extraterritoriale nei due settori affini dei conflitti armati e delle decisioni in materia di immigrazione e diritto di asilo, citando in particolare la sentenza *M.N. and Others v. Belgium*. «*the mere fact that decisions taken at national level had an impact on the situation of persons resident abroad is also not such as to establish the jurisdiction of the State concerned over those persons outside its territory*» (*Ibid.*, §112). Alla medesima conclusione si giunge nel caso *Duarte* (§199): «*The Court would begin by reiterating that it has consistently rejected the idea that the fact of a decision being taken at national level which has an impact on the situation of a person abroad could in itself establish jurisdiction of the State concerned over the person. This concerns not only decisions taken by the authorities (see M.N. and Others v. Belgium, cited above, §§ 112-13) but also the argument that the State is capable of taking a decision or action impacting the applicant's situation abroad (see H.F. and Others v. France, cited above, §202)*».

E non sembra scongiurare un tale rischio nemmeno la Corte internazionale di giustizia. I giudici dell’Aja, nel parere consultivo sulle obbligazioni degli Stati in relazione al cambiamento climatico, prendono in considerazione il diritto internazionale dei diritti umani, rigettando la tesi della sua derogabilità da parte degli strumenti specificatamente dedicati al cambiamento climatico come la UNFCCC e l’Accordo di Parigi<sup>73</sup>, e, quanto all’applicazione extraterritoriale, richiamando precedenti pronunce, ribadiscono che, se la giurisdizione degli Stati è principalmente territoriale, essa può talvolta esercitarsi al di fuori del territorio nazionale<sup>74</sup>.

In realtà, in relazione al cambiamento climatico, la questione non verte tanto sull’esercizio extraterritoriale delle competenze statali a cui sembra far riferimento il parere consultivo, quanto, più correttamente, sugli effetti extraterritoriali delle emissioni generate nel territorio o comunque sotto il controllo di uno Stato, secondo il paradigma c.d. del *control-over-the-source*. Peraltro, la Corte internazionale di giustizia non ritiene di dover precisare in quali specifiche circostanze uno Stato esercita la propria giurisdizione fuori dal proprio territorio, ritenendo che una tale precisazione possa dipendere dal trattato applicabile di volta in volta nel caso concreto<sup>75</sup>.

Mancando di assumere una più chiara posizione, i giudici dell’Aja sembrano voler limitare il proprio intervento a una generica funzione di legittimazione e di stimolo dell’attività delle corti regionali e degli altri organi specializzati in materia di diritti umani, senza escludere la possibilità di ricostruzioni divergenti<sup>76</sup>.

## 5. Ripensare lo *standing* nella *climate litigation*

Un’ampia parte della sentenza *KlimaSeniorinnen* è dedicata al complesso tema delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi alla Corte EDU nel contesto della crisi climatica, con significativi sviluppi sullo status di vittima e sulla legittimazione a ricorrere di singoli individui e associazioni.

I giudici di Strasburgo operano una distinzione tra le due categorie di ricorrenti<sup>77</sup>. Per le associazioni, la legittimazione a ricorrere può sussistere a prescindere dalla loro qualità di vittima ai sensi dell’articolo 34

---

<sup>73</sup> International Court of Justice, Advisory Opinion on Obligations of States in Respect of Climate Change, 23 luglio 2025, §§ 162 ss.

<sup>74</sup> *Ibid.*, §§ 394 ss.

<sup>75</sup> *Ibid.*, §402.

<sup>76</sup> C. HERI, *Human Rights in the ICJ’s Climate Opinion. A Comparative Evaluation*, in *Verfassungsblog*, 1° agosto 2025.

<sup>77</sup> Nella giurisprudenza precedente della Corte EDU, la scissione tra legittimazione a ricorrere e qualità di vittima di un’associazione appare un’unica volta nella sentenza *Centro Risorse Giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania* (n. 47848/08) con cui veniva ritenuto ammissibile il ricorso di un’associazione introdotto nell’interesse della vittima persona fisica, pur mancando un formale rapporto di rappresentanza, che nel caso di specie non poteva esservi perché la vittima era deceduta e comunque, quando ancora in vita, incapace e priva di un rappresentante. In *KlimaSeniorinnen*, per la prima volta, si riconosce la legittimazione a ricorrere dell’associazione, di fatto, nell’interesse, indistintamente, tanto dei suoi membri quanto di soggetti terzi, i quali possono anche mancare – come peraltro manca l’associazione stessa – della qualità di vittima. Del tutto inedite, sono anche le conclusioni della Corte sullo *standing* dei ricorrenti individuali, con la

CEDU, secondo alcuni criteri appositamente individuati<sup>78</sup>; per i ricorrenti a titolo individuale, l'ammissibilità resta invece subordinata al riconoscimento dello status di vittima, da valutarsi in base a criteri diversi e volutamente più restrittivi<sup>79</sup>.

In questo modo la Corte evita un esplicito riconoscimento dell'azione popolare a difesa del clima, che nel sistema convenzionale non sarebbe consentita, e al contempo amplia la legittimazione a ricorrere delle associazioni, senza del tutto escludere l'eventuale legittimazione di ricorrenti individuali.

La soluzione così delineata ha trovato applicazione anche nella successiva giurisprudenza, in ultimo, nella sentenza *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia*<sup>80</sup>. Inevitabilmente, però, essa presenta alcune incongruenze. Non per nulla, la stessa Corte ne circoscrive strettamente la valenza al solo contenzioso climatico, riproponendo, nella recente decisione del caso *Cannavacciuolo et al. c. Italia*, i consueti criteri di legittimazione propri della sua giurisprudenza in materia ambientale e concludendo, di conseguenza, per l'inammissibilità dei ricorsi delle associazioni nel caso di specie<sup>81</sup>.

In primo luogo, contrariamente al proposito, la soluzione adottata in *KlimaSeniorinnen* finisce di fatto per aprire la strada alle azioni popolari promosse da associazioni<sup>82</sup>.

---

determinazione di nuovi criteri, anche questi specificatamente elaborati per il contenzioso climatico. Per un'analisi della giurisprudenza precedente, v. R.R. SEVERINO, *Il caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit. Nella giurisprudenza successiva, Corte EDU, *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia*, cit., §§286 ss.

<sup>78</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §502: «Thus, taking into account the above-noted considerations, the following factors will determine the standing of associations before the Court in the present context. In order to be recognised as having locus standi to lodge an application under Article 34 of the Convention on account of the alleged failure of a Contracting State to take adequate measures to protect individuals against the adverse effects of climate change on human lives and health, the association in question must be: (a) lawfully established in the jurisdiction concerned or have standing to act there; (b) able to demonstrate that it pursues a dedicated purpose in accordance with its statutory objectives in the defence of the human rights of its members or other affected individuals within the jurisdiction concerned, whether limited to or including collective action for the protection of those rights against the threats arising from climate change; and (c) able to demonstrate that it can be regarded as genuinely qualified and representative to act on behalf of members or other affected individuals within the jurisdiction who are subject to specific threats or adverse effects of climate change on their lives, health or well-being as protected under the Convention».

<sup>79</sup> Precisamente, è necessario accertare l'esistenza di un rischio reale di un effetto diretto del cambiamento climatico sul ricorrente persona fisica, sulla base di due criteri cumulativi: «(a) the applicant must be subject to a high intensity of exposure to the adverse effects of climate change, that is, the level and severity of (the risk of adverse consequences of governmental action or inaction affecting the applicant must be significant; and (b) there must be a pressing need to ensure the applicant's individual protection, owing to the absence or inadequacy of any reasonable measures to reduce harm». Si specifica ulteriormente: «The threshold for fulfilling these criteria is especially high. In view of the exclusion of *actio popularis* under the Convention, (...) whether an applicant meets that threshold will depend on a careful assessment of the concrete circumstances of the case». (Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §§487-488).

<sup>80</sup> Corte EDU, *Uricchio c. Italia e 31 altri*, cit.; *De Conto c. Italia e 32 altri*, cit.; Corte EDU, *Engels e altri c. Germania*, cit.; Corte EDU, *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia*, cit. Ad oggi, i ricorsi individuali in materia di cambiamento climatico sono stati tutti ritenuti inammissibili. Nell'ultima delle pronunce citate, si ritiene ammissibile il ricorso di due NGO. La Corte chiarisce che «those organisations are a collective means of defending the rights and interests of individuals against the threats of climate change in the respondent State».

<sup>81</sup> Corte EDU, n. 51567/14, 27 febbraio 2025, §§220-221. Sul tema, si vedano anche le opinioni separate dei giudici Krenc e Serghides che sollevano dubbi circa la ragionevolezza e l'opportunità della distinzione, operata dalla maggioranza, tra contenzioso climatico e ambientale. In dottrina, *ex multis*, L. MAGI, *Considerazioni sulla legittimazione ad agire delle associazioni davanti alla Corte Edu in due recenti pronunce in materia di cambiamento climatico e danni ambientali gravi e diffusi*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2025, pp. 445-464.

<sup>82</sup> Si veda l'opinione separata del giudice Eicke, §45.

In secondo luogo, paradossalmente, le associazioni che soddisfano i relativi criteri sono legittimate a ricorrere, tanto nell'interesse dei loro membri quanto di soggetti terzi, senza che – né le une, né gli altri – si vedano riconosciuto lo status di vittima<sup>83</sup>.

In terzo luogo, ancora, si esclude ogni tutela in forma individuale per quei ricorrenti che, pur avendo subito un danno dal cambiamento climatico, non soddisfano i requisiti stabiliti per l'ammissibilità dei ricorsi di singoli individui. È vero che ciò risponde al dettato, del tutto generale, dell'art. 34 della CEDU, ma, nel contesto dell'emergenza climatica, la questione appare particolarmente delicata. La Corte infatti, pur riconoscendo che «*in the climate-change context, everyone may be, one way or another and to some degree, directly affected, or at a real risk of being directly affected, by the adverse effects of climate change*»<sup>84</sup>, come si è già osservato, stabilisce condizioni per l'accertamento dello status di vittima dei ricorrenti individuali particolarmente restrittive<sup>85</sup> e, per quanto ciò venga giustificato dalla preoccupazione di porre un argine alle azioni popolari, nondimeno, il risultato finale appare incapace di assicurare la piena tutela dei diritti convenzionali.

In quarto luogo, infine, insieme con il rigetto, in *Duarte*, della tesi della giurisdizione extraterritoriale, la soluzione elaborata in *KlimaSeniorinnen* in fatto di *standing* contribuisce all'operazione di astrazione e domesticazione<sup>86</sup>. Dopo aver escluso ogni tutela per le vittime extraterritoriali, sul piano interno si crea una figura astratta e indifferenziata di vittima, prescindendo, ancora una volta, da ogni implicazione sul piano dell'equità e creando l'illusione che attribuire a qualcuno la legittimazione a ricorrere sia sufficiente a proteggere tutti<sup>87</sup>.

Il parere consultivo OC-32/25 affronta invece la diversa questione dell'accesso alla giustizia negli ordinamenti nazionali per la tutela degli interessi collettivi e individuali lesi dal cambiamento climatico. Dapprima viene sottolineata la duplice connotazione, collettiva e individuale, del diritto a un clima sano. Nella sua sfera collettiva, il diritto a un clima sano tutela l'interesse collettivo delle generazioni presenti e future degli esseri umani e delle altre specie a preservare un sistema climatico atto a garantire il loro benessere e l'equilibrio tra di esse, di fronte alle gravi minacce esistenziali derivate dagli effetti dell'emergenza climatica. «*La titularidad de esta dimensión del derecho a un clima sano*» – si precisa – «*recae en forma indivisible y no exclusiva sobre el conjunto integrado por quienes comparten dicho interés colectivo*». Nella sua sfera individuale, il diritto a un clima sano protegge la possibilità di ciascuna persona di svilupparsi in un sistema climatico libero da interferenze umane pericolose. Perciò la sua protezione è una preconditione per l'esercizio di altri diritti umani. In tal senso, la sfera individuale del diritto risulterà violata quando

---

<sup>83</sup> G. LETSAS, *The European Court's Legitimacy after Klimaseniorinnen*, cit.

<sup>84</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, cit., §483.

<sup>85</sup> *Ibid.*, §487.

<sup>86</sup> Vedi 4, *supra*, e alla nota 64.

<sup>87</sup> Si rinvia ancora a C. HERI, *Mattering in the Anthropocene: the ECtHR's domesticating framing of climate change*, cit.

l'inadempimento da parte dello Stato dei suoi obblighi in materia di protezione del sistema climatico globale non solo incide su detto sistema, ma comporta anche una lesione diretta dei diritti individuali di una o più persone<sup>88</sup>.

Viene poi precisato che l'urgenza, la gravità e la complessità dell'emergenza climatica impongono agli Stati di applicare – oltre ai principi *pro persona* e *pro natura* – il principio *pro actione*, con riguardo alla ammissibilità delle azioni in giudizio e ai requisiti posti dagli ordinamenti interni in punto di legittimazione e interesse ad agire che potrebbero vanificare la garanzia del diritto di accesso alla giustizia dei reclami di carattere tanto collettivo quanto individuale<sup>89</sup>.

Quanto ai reclami di carattere collettivo, la Corte osserva che diversi ordinamenti giuridici delle Americhe prevedono forme di legittimazione ampia, per la difesa collettiva, popolare o pubblica dell'ambiente, che possono risultare ugualmente applicabili alla tutela del diritto a un clima sano e che, data la natura collettiva delle questioni climatiche, risulta necessario che gli Stati progrediscano nell'adozione, all'interno dei rispettivi ordinamenti, di meccanismi processuali che ammettano forme di legittimazione ampia, come gli istituti processuali della legittimazione collettiva, pubblica o popolare, ai quali sia possibile ricorrere per la tutela dell'ambiente e del sistema climatico, senza necessità di dimostrare un interesse o una lesione individuale<sup>90</sup>.

Per i ricorsi di carattere individuale, quelli cioè rivolti alla tutela di interessi individuali lesi dal cambiamento climatico, gli Stati possono mantenere requisiti di legittimazione personale o diretta, ovvero prevedere azioni collettive, pubbliche o popolari, ma indipendentemente dalla soluzione adottata, devono facilitare l'accesso alla giustizia, anche assicurando un'interpretazione dell'interesse ad agire diretto o personale, ove richiesto, flessibile e che tenga conto delle situazioni di vulnerabilità degli interessati<sup>91</sup>.

Infine, coerentemente con la natura extraterritoriale dell'obbligazione climatica, gli Stati devono garantire l'accesso alla giustizia di persone ed enti non residenti nel proprio territorio<sup>92</sup>.

La necessità di ripensare lo *standing* nel contenzioso climatico, prevedendo appositi istituti processuali per la tutela dell'interesse collettivo alla stabilità del clima e assicurando un'interpretazione delle norme processuali esistenti nel senso di garantire un'ampia legittimazione, potrebbe rivestire un'importanza particolare anche nel contesto europeo, soprattutto in quegli ordinamenti in cui la funzione giurisdizionale è orientata in modo prevalente alla tutela di interessi individuali e che non prevedono strumenti adeguati per la tutela degli interessi collettivi, come quello italiano che, proprio sul terreno dello

---

<sup>88</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §§302-303.

<sup>89</sup> *Ibid.*, §546. L'accostamento esplicito del principio *pro actione* con i principi *pro persona* e *pro natura* è *ibid.*, §552, in materia di prova.

<sup>90</sup> *Ibid.*, §§547-549.

<sup>91</sup> *Ibid.*, §550.

<sup>92</sup> *Ibid.*, §551.

*standing*, sconta la tara di vecchie precomprensioni che rischiano di limitare l'ammissibilità dei *climate cases* nazionali<sup>93</sup>.

Il timore di una lettura troppo disinvolta dei requisiti della legittimazione ad agire, peraltro, è avvertito anche tra i giudici di San José. La giudice Patricia Pérez Goldberg, nella sua opinione separata, sottolinea la necessità di preservare l'equilibrio istituzionale interno a ciascuno Stato nella definizione della cerchia dei soggetti legittimati e di assicurare un'adeguata rappresentatività degli interessi superindividuali dedotti in giudizio<sup>94</sup>.

Ad ogni modo, la maggioranza della Corte non si accontenta delle soluzioni già esistenti in molti Paesi latino-americani in fatto di *standing* – invero particolarmente permissive, specialmente se confrontate con gli standard europei (o italiani) – ma chiede agli Stati ulteriori progressi nella già menzionata prospettiva *pro actione*. Molto probabilmente tutto ciò avrà un'influenza significativa a livello nazionale. In Messico, ad esempio, l'OC-32/25 interviene nel vivo del dibattito sulla riforma del giudizio di *amparo*, rafforzando le posizioni critiche circa la ridefinizione della nozione di interesse legittimo e il rischio di una restrizione della legittimazione a ricorrere<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Nel contesto italiano, il riconoscimento del *locus standi* di individui e associazioni nel contenzioso climatico pare destinato a intersecarsi con il mai sopito dibattito sulla possibilità di tutela giurisdizionale degli interessi meta-individuali. Finora, le maggiori iniziative giudiziarie climatiche intentate in Italia – il c.d. *Giudizio Universale*, diretto contro lo Stato, e la c.d. *Giusta Causa* di Greenpeace e ReCommons contro Eni – si sono misurate con la questione preliminare del difetto di giurisdizione. Di recente, le sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025 hanno accertato la giurisdizione del Tribunale di Roma rispetto alla *Giusta Causa* (ma senza sciogliere la questione cruciale della giustiziabilità della domanda e senza assumere una posizione chiara sul *Giudizio Universale*). Il maggiore ostacolo a una decisione nel merito del contenzioso climatico italiano potrebbe essere proprio il difetto di legittimazione o di interesse ad agire di individui e enti collettivi. Pur senza addentrarsi nel tema che per la sua complessità richiederebbe una trattazione specifica, non può sfuggire come il tentativo di affermare la tutela giurisdizionale di interessi che trascendono la sfera prettamente individuale, come l'ambiente o il clima, si pone in attrito con la radicata tendenza della giurisprudenza italiana – non senza significativi interventi di segno contrario da parte del giudice amministrativo – a negare l'azione in giudizio per la tutela di interessi meta-individuali in assenza di un'apposita previsione legislativa. La letteratura sul tema in parola è sterminata e ha visto impegnati alcuni dei massimi maestri delle scienze giuridiche. Sarà sufficiente ricordare, tra molti, S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in AA.VV., *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, *Atti del Convegno di Studio - Pavia 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976, pp. 81-102, e M. CAPPELLETTI, *La protection d'intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (Métamorphoses de la procédure civile)*, in *Revue internationale de droit comparé*, n. 3, 1975, pp. 571-597, che già negli anni '70 rilevavano l'insufficienza della tradizionale impostazione di stampo individualistica del processo civile. Con riferimento alla tutela di interessi diffusi nel processo amministrativo, va ricordato il contributo di M. NIGRO, *Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Il Foro Italiano*, n. 1, 1987, pp. 8-20, che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986, proponeva di ripensare l'interesse diffuso in chiave soggettiva. Tra i contributi più recenti, si veda V. CONTE, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE Online*, n. 2, 2023, pp. 669 ss., e i riferimenti bibliografici ivi riportati.

<sup>94</sup> Opinione concorrente e parzialmente dissidente della giudice PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, pp. 51-53.

<sup>95</sup> *Consideraciones sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo*, in *ARTICLE19*, consultabile sul sito [Articolo19](#) (ultimo accesso il 31 gennaio 2026).

Con riguardo all'accesso alla giustizia a livello nazionale, la Corte EDU si limita invece ad osservare che l'articolo 6.1 della CEDU non implica la necessità di prevedere negli ordinamenti interni l'azione popolare<sup>96</sup>.

Anche sotto questo profilo, l'analisi dalla Corte EDU appare assai più limitata delle conclusioni a cui giunge la OC-32/25. Tuttavia, pure la Corte di Strasburgo riconosce l'ammissibilità di azioni, almeno quando promosse da associazioni, per la tutela dei diritti umani minacciati dal cambiamento climatico e, come si è già osservato, non manca di sottolineare il ruolo essenziale che i giudici nazionali sono chiamati a svolgere nel contenzioso climatico e l'importanza dell'accesso alla giustizia in questo campo<sup>97</sup>. Ora, è auspicabile che i giudici italiani recepiscano queste indicazioni.

Sembrano muoversi in questo senso le sezioni unite della Cassazione che, nella recente ordinanza che ha deciso il regolamento di giurisdizione nella c.d. *Giusta Causa*, sottolineano proprio come la Corte EDU abbia interpretato «*in modo non rigido e meccanico, ma evolutivo e flessibile, alla luce degli interessi in gioco e delle condizioni della società contemporanea*» il criterio dello status di vittima, riconoscendo la legittimazione dell'associazione ricorrente<sup>98</sup>.

## **6. Brevi riflessioni conclusive: il parere consultivo OC-32/25 potrà contribuire a (ri-)orientare il contenzioso climatico globale ed europeo?**

Il parere consultivo OC-32/25 rappresenta un punto di svolta importante nel panorama della giurisprudenza internazionale in materia di cambiamento climatico, non solo per il riconoscimento di un autonomo diritto a un clima sano, ma soprattutto per l'attenzione costantemente rivolta alle implicazioni dell'emergenza climatica sul terreno dell'*equity* e della *climate justice* che la caratterizza. I giudici di San José, anche grazie all'apporto dei numerosi interventi nel corso del procedimento, compiono un'analisi attenta e puntuale delle obbligazioni degli Stati, specificandone il contenuto sotto diversi profili e segnatamente in termini di vulnerabilità, lotta alla povertà, resilienza e sviluppo sostenibile.

Al contrario, la Corte EDU, pur richiamando alcuni di questi temi nelle sue decisioni, ha finora evitato di misurarsi con essi, preferendo adottare un approccio astratto e porre dei limiti restrittivi

---

<sup>96</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., §631.

<sup>97</sup> *Ibid.*, §639.

<sup>98</sup> Cass. civ., sez. un., ord. n. 20381 del 21 luglio 2025. A. S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, in *giustiziainsieme.it*, 26 settembre 2025, L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in *Osservatorio OCA, DPCE*, 29 luglio 2025; G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza della Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium*, 29 luglio 2025; R. R. SEVERINO, *Una storica vittoria per il clima?*, in *LaCostituzione.info*, 4 agosto 2025.

all'ammissibilità dei ricorsi che di fatto escludono proprio i soggetti e le aree geografiche maggiormente colpiti dall'emergenza climatica<sup>99</sup>.

Opposte sono poi le conclusioni a cui giungono le due corti sulla portata extraterritoriale delle obbligazioni climatiche degli Stati in relazione ai diritti umani garantiti nei rispettivi sistemi convenzionali. Se la Corte interamericana ammette senza difficoltà la giurisdizione extraterritoriale degli Stati, la sua controparte europea respinge nettamente la tesi del *control-over-the-source*, nel tentativo discutibile di circoscrivere secondo ragioni di opportunità politica un'emergenza globale<sup>100</sup>.

Infine, in fatto di condizioni dell'azione davanti le giurisdizioni nazionali, mentre i giudici di Strasburgo si limitano a osservare che la CEDU non impone agli Stati Parti di riconoscere forme di azioni popolari nei rispettivi ordinamenti interni, le conclusioni a cui giunge la Corte interamericana sono, ancora una volta, molto più avanzate. I giudici di San José, infatti, non si accontentano dell'ampia varietà di mezzi di ricorso e delle condizioni dell'azione particolarmente permissive (in specie rispetto all'esperienza europea) già esistenti in molti Paesi dell'area latino-americana, ma impongono, come si è visto, un ulteriore avanzamento nella prospettiva *pro actione*<sup>101</sup>.

A fronte di tante divergenze, il parere consultivo della Corte interamericana appare come una presa di posizione netta e coraggiosa, rispetto alla giurisprudenza della sua controparte europea. Nel suo insieme, l'opinione consultiva 32/25 contiene indicazioni preziose per il contenzioso climatico ed è probabile che avrà un'influenza significativa sui *climate cases* intentati nei Paesi della regione latino-americana<sup>102</sup>. Così come, con le sue specificazioni puntuali delle obbligazioni statali nell'emergenza climatica, dovrebbe poter orientare i decisori politici nazionali.

Ci si deve chiedere se essa può bastare a se stessa, se le sue indicazioni potranno assicurare una tutela effettiva dei Paesi del Global South dalla minaccia dell'emergenza climatica, senza un coinvolgimento del Global North, senza una comune visione globale del problema. Non per nulla, i giudici di San José avvertono l'esigenza di una risposta di portata globale all'emergenza climatica e di rafforzare e articolare l'*acción climática* anche sul piano internazionale<sup>103</sup>.

È allora auspicabile che la pronuncia della Corte interamericana abbia delle ricadute più ampie rispetto al solo contesto latino-americano<sup>104</sup> e che possa promuovere un'evoluzione della giurisprudenza in materia

---

<sup>99</sup> *Supra*, 2.

<sup>100</sup> *Supra*, 4.

<sup>101</sup> *Supra*, 5.

<sup>102</sup> S. DORMAN, M. IYER, K. JOST-CREEGAN, *Corporations, Climate, and the Court*, in *Verfassungsblog*, 24 luglio 2025.

<sup>103</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §212. *Supra*, 2.

<sup>104</sup> A.M. TIGRE, M. BÖNNEMANN, K. SILVERMAN-ROATI, *A Blueprint for Rights-Based Climate Action*, *cit.* Nella dottrina italiana, la portata trasformativa dell'OC-32/25, come possibile fonte di nuovo diritto e pietra angolare di un nascente *ius climaticum commune* regionale e globale, è sottolineata da G. NAGLIERI, *L'Advisory Opinion OC-32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani: l'arbitratura di un ius climaticum commune regionale*, in *OCA DPCE Online*, 21 luglio 2024.

di cambiamento climatico anche in Europa – in particolare della giurisprudenza della Corte EDU per restare nel tema di queste pagine – nel senso di un chiaro riconoscimento della dimensione globale dell'emergenza e delle sue implicazioni sociali, superando l'approccio astratto ed eurocentrico che, finora, l'ha caratterizzata.

Nella recente sentenza *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia*, la Corte EDU pare aderire alle considerazioni svolte dalla sua omologa interamericana nell'OC-32/25, limitatamente alla necessità di includere il cambiamento climatico nella valutazione di impatto ambientale dei progetti di esplorazione ed estrazione di combustibili fossili<sup>105</sup>. In generale però, un avvicinamento della Corte EDU alle posizioni della Corte interamericana non sembra una prospettiva particolarmente concreta. In tema di giurisdizione extraterritoriale, ad esempio, i giudici di Strasburgo hanno preso atto delle pronunce della Corte interamericana e del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, limitandosi a rilevare che entrambe si basano su una «*different notion of jurisdiction*», senza per questo avvertire l'esigenza di un *revirement*<sup>106</sup>.

Come si è cercato di illustrare, proprio il tema della giurisdizione extraterritoriale esemplifica al meglio le debolezze concettuali manifestate dalla giurisprudenza di Strasburgo, già in materia di operazioni militari extraterritoriali o di immigrazione e ora anche di cambiamento climatico e, al contempo, le resistenze a un'apertura verso una tutela più ampia delle garanzie convenzionali, giustificate dalla necessità di arginare il proliferare incontrollato dei ricorsi ma dovute soprattutto a ragioni più profonde, di ordine politico.

La potenzialità del parere consultivo OC-32/25 di orientare la *climate litigation* europea deve poi misurarsi anche sul piano del contenzioso nazionale.

L'esperienza maturata un po' ovunque nel mondo mostra che un'ampia circolazione di modelli, strategie e argomenti è una caratteristica della *climate litigation*<sup>107</sup>. Così, anche nello spazio europeo, è difficile

---

<sup>105</sup> *Greenpeace Nordic et al. c. Norvegia, cit.*, §135. Nel caso di specie, la questione rivestiva un ruolo rilevante e la decisione contiene delle indicazioni di un certo interesse. Ad esempio, si precisa la necessità di includere nella valutazione ambientale una quantificazione delle emissioni derivate dalla combustione, non solo nel territorio nazionale, ma anche all'estero (*Ibid.*, §319).

<sup>106</sup> Corte EDU, *Duarte Agostino e altri c. Portogallo e 32 altri, cit.*, §212. Più in generale, in *Duarte* si rigetta la tesi per cui «*the fact of a decision being taken at national level which has an impact on the situation of a person abroad could in itself establish jurisdiction of the State concerned over the person*» (*Ibid.*, §184), dovendosi intendere la nozione di giurisdizione di cui all'art. 1 della CEDU non come controllo sugli interessi del ricorrente bensì come controllo sulla persona stessa del ricorrente (*Ibid.*, §205). Pur riconoscendo i caratteri peculiari del cambiamento climatico, la Corte EDU esclude quindi ogni ripensamento della giurisdizione in senso extraterritoriale secondo il criterio del *control over the applicants' Convention interests* (o dell'analogo criterio del *control-over-the source* adottato dalla Corte IDU): «*[t]he Court does not find it possible to consider that the proposed positive obligations of States in the field of climate change could be a sufficient ground for holding that the State has jurisdiction over individuals outside its territory or otherwise outside its authority and control*» (*Ibid.*, §198).

<sup>107</sup> Così, ad esempio, L. ANTONIOLLI, *Cambiamento climatico e climate litigation: l'emersione di un diritto transnazionale e il ruolo del diritto comparato*, in L. ANTONIOLLI, M. CARDILLO, F. CORTESE, L. DE CARBONNIÈRES, F. MYNARD, C. PICIOCCHI (a cura di), *Numérique et Environnement: Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2023, pp. 181-207.

immaginare, da ora in avanti, un'azione in giudizio a difesa del clima che non faccia ricorso alle argomentazioni sviluppate nell'OC-32/25 o almeno ad alcune di esse<sup>108</sup>.

E sebbene i giudici europei siano maggiormente avvezzi a prestare attenzione alla giurisprudenza della Corte EDU o, al più, alle indicazioni provenienti dalla Corte internazionale di giustizia, anche in ragione della vincolatività delle loro pronunce, non è da escludere che essi finiscano per sposare alcune delle conclusioni a cui giunge la Corte interamericana nell'OC-32/25, magari mediate e riformulate per tramite della Corte di Strasburgo o di altri precedenti giudiziari a livello nazionale.

Così, ad esempio, si è già detto come in America Latina gli sviluppi dell'OC-32/25 sullo *standing* potranno fare da argine ai tentativi di restringere le condizioni dell'azione<sup>109</sup>. Ma è impossibile non cogliere, ancora una volta, su questo specifico tema, l'importanza del dettato della Corte interamericana anche in Europa e in particolare in Italia, dove il riconoscimento della legittimazione e dell'interesse ad agire sembra essere il vero ostacolo ad un giudizio nel merito delle azioni climatiche. Come si è già osservato, i *climate cases* italiani, finora, si sono dovuti misurare con il difetto di giurisdizione<sup>110</sup>. Se questo primo ostacolo processuale è forse destinato a venir meno, grazie alle indicazioni della Corte EDU in *KlimaSeniorinnen*<sup>111</sup>, il problema dello *standing* rimane di difficile soluzione in un ordinamento, come quello italiano, in cui le iniziative giudiziarie a difesa del clima devono fare i conti con la tradizionale impostazione individualistica del processo e con l'insufficienza di strumenti per la tutela degli interessi meta-individuali<sup>112</sup>. Ora, uno degli aspetti più sorprendenti del parere consultivo OC-32/25 è proprio come questo, in poche righe – imponendo la necessità di mezzi di ricorso collettivi non condizionati da un interesse differenziato dell'attore e un'interpretazione flessibile di tale interesse nei ricorsi a titolo individuale – prospetta una soluzione chiara ad un problema cruciale in molti ordinamenti giuridici e oggetto, nel nostro Paese, in particolare, di un dibattito pluridecennale<sup>113</sup>.

Se la Corte EDU sottolinea l'importanza dell'accesso alla giustizia e il ruolo chiave dei giudici nazionali nel contenzioso climatico<sup>114</sup>, imponendo, di fatto, anche al giudice italiano di riconoscere la sua giurisdizione e l'ammissibilità delle azioni di associazioni e singoli individui, almeno nei limiti stabiliti nella sentenza *KlimaSeniorinnen* – a pena di nuovi ricorsi a Strasburgo, che in caso contrario, troverebbero

---

<sup>108</sup> Ad esempio, nel c.d. Giudizio Universale, gli attori hanno prontamente fatto riferimento al parere della Corte IDU, letto insieme al parere della Corte internazionale di giustizia e a quello dell'ITLOS, nell'istanza di anticipazione dell'udienza del processo di appello. L'istanza è consultabile sul sito [contenziosoclimaticoitaliano](https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it) (ultimo accesso il 10 gennaio 2026).

<sup>109</sup> *Supra*, 5. Il riferimento è alla recente riforma del ricorso di *amparo* in Messico.

<sup>110</sup> *Supra*, 5.

<sup>111</sup> In questa direzione sembra muoversi anche la Cassazione con l'ordinanza n. 20381 del 21 luglio 2025, di cui si è già detto *supra*, 5.

<sup>112</sup> *Supra*, 5, *in finis*.

<sup>113</sup> Ancora *supra*, 5, nel testo e alla nota 93.

<sup>114</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, *cit.*, §639.

senz'altro accoglimento – il parere delle Corte IDU, al di là dell'assenza di ogni vincolatività, gli fornisce nuove risorse argomentative per un'interpretazione flessibile della legittimazione e dell'interesse ad agire, alla quale, del resto, la stessa giurisprudenza italiana, soprattutto quella amministrativa, non è del tutto estranea<sup>115</sup>. Sotto questo profilo, le posizioni delle due corti dei diritti umani, calate nel contesto italiano, sembrano convergere, in parte, nella prospettiva *pro actione* più volte menzionata.

Vi è, infine, un ultimo elemento del parere consultivo OC-32/25 a cui si è già fatto cenno e che merita attenzione: la necessità – indicata per ben due volte nel parere consultivo – di procedere a un'interpretazione armonica dei principi *pro natura* e *pro persona*<sup>116</sup>. Ma ciò è possibile solo a condizione di ripensare il rapporto tra Diritto e Natura, riconoscendo ai limiti e alle leggi della natura il giusto ruolo nel governo dell'agire umano<sup>117</sup>.

Armonizzare persona e natura – come richiede la Corte interamericana – implica allora di riconoscere il primato delle leggi della natura sull'esistenza umana<sup>118</sup>. Come si è già osservato, si tratta di superare la visione antropocentrica della relazione dell'uomo con la natura e la logica tradizionale del bilanciamento tanto cara alla nostra Corte costituzionale<sup>119</sup>. Ed in questa direzione spinge anche la revisione ecologica degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana<sup>120</sup>.

L'insufficienza di una soluzione fondata sul bilanciamento della stabilità del clima con interessi di segno contrario è già stata esplicitata dalla Corte costituzionale tedesca in *Neubauer*. In un passaggio cruciale

---

<sup>115</sup> In materia ambientale, ad esempio, il giudice amministrativo adotta da tempo l'approccio c.d. del doppio binario, riconoscendo, oltre alla legittimazione *ex lege* delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 349/86, la legittimazione a ricorrere delle associazioni non iscritte, previa verifica di un'adeguata rappresentatività secondo criteri appositamente individuati, sempre in via pretoria (*ex multis*, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 febbraio 2020, n. 6, §2.3). Ancora, in fatto di flessibilità, una giurisprudenza sterminata si confronta con il criterio della *vicinitas* e con la sua elasticità.

<sup>116</sup> Corte IDU, OC-32/25, *cit.*, §§281 e 315. *Supra*, 2.

<sup>117</sup> M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., VII, Milano, 2017, p. 486 ss.; ID., *Prima la natura*, *cit.*; M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, in *Giustamm.it*, n. 6, 2014, pp. 1-44.

<sup>118</sup> M. CARDUCCI, *Prima la natura*, *op.cit.*

<sup>119</sup> Il pensiero va, naturalmente, alla sentenza n. 85 del 2013. Anche dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost di cui si dirà subito nel testo, la Corte costituzionale non pare particolarmente attenta ai nuovi elementi introdotti nella Carta fondamentale. Nella sentenza n. 105 del 2024, la Corte riconosce che, a seguito della riforma, la tutela dell'ambiente assurge a limite esplicito alla libertà di iniziativa economica, ma la decisione si muove nel solco tracciato dalla pronuncia del 2013. Si veda R. BIN, *Il «caso Priolo»: scelta politica vs bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *Consulta online*, 2024, n. 3, p. 1058 ss, per il quale le ampie escursioni sull'importanza della riforma non sembrano svolgere alcuna reale funzione argomentativa. In realtà la sentenza in parola fa salva una norma che attribuisce al Governo il potere di definire, in astratto, un bilanciamento degli interessi in gioco, limitando il sindacato del giudice sulla soluzione così determinata e senza alcuna garanzia sulla conformità di questa alla Costituzione, facendo affidamento su una interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa (ritenuta incostituzionale solo nella parte in cui non prevede un termine). La prima applicazione giurisprudenziale delle nuove norme costituzionali appare piuttosto deludente.

<sup>120</sup> M. PENNASILICO, *Lo «sviluppo sostenibile» alla prova del contenzioso climatico*, *cit.* La consapevolezza dell'uso della tecnica del bilanciamento come «fondamento delle modalità di elusione del diritto all'ambiente» emerge dai lavori preparatori della riforma; così G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 - Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *AIC Osservatorio Costituzionale*, n. 1, 2020.

della decisione, i giudici di Karlsruhe avvertono: «*[g]eht das dieser Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürfen Verhaltensweisen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden sind, nur noch zugelassen werden, soweit sich die entsprechenden Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen können. Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab*»<sup>121</sup>.

Anche a Strasburgo si avverte l'esigenza di assicurare alla protezione del clima «*considerable weight in the weighing-up of any competing considerations*» e ciò per diverse ragioni, tra cui la prova scientifica degli effetti negativi del cambiamento climatico sui diritti umani, la gravità e l'urgenza del problema, col rischio di giungere al punto di non ritorno, nonché la natura globale degli effetti delle emissioni climalteranti<sup>122</sup>.

Ancora una volta, l'emergenza climatica impone la ricerca di soluzioni coraggiose. In questa sfida, il contributo della Corte interamericana, con le sue riflessioni, può essere un esempio, un incentivo a rafforzare il contenzioso climatico europeo, nel senso di sviluppare la piena consapevolezza del cambiamento climatico come emergenza globale e una maggiore sensibilità per la dimensione sociale del problema, dentro e fuori i confini dell'Europa.

Pur senza sminuire gli sforzi compiuti finora e i risultati raggiunti, tutto ciò chiede alla Corte EDU di rimeditare il suo ruolo e la sua giurisprudenza, al fine di assicurare, nell'emergenza climatica, una piena tutela delle libertà garantite dalla CEDU.

---

<sup>121</sup> BVerfG, *cit.*, §185. Si traduce per facilità di lettura: «*nell'incedere verso l'esaurimento del carbon-budget residuo corrispondente a questa soglia di temperatura [quella indicata dall'Accordo di Parigi, ndt], le attività che, direttamente o indirettamente, sono responsabili di emissioni di CO2 possono essere consentite solo finché i relativi diritti fondamentali prevalgono nel bilanciamento con la protezione del clima. Nel bilanciamento, a fronte del progredire del cambiamento climatico, si riduce sempre più il peso dell'esercizio delle libertà, a causa delle pressioni sempre più forti sull'ambiente*».

<sup>122</sup> Corte EDU, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, *cit.*, §542.